

**ARPAE**  
**Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia**  
**dell'Emilia - Romagna**

\* \* \*

**Atti amministrativi**

|                             |  |
|-----------------------------|--|
| Determinazione dirigenziale | n. DET-AMB-2024-172 del 12/01/2024   |
| Oggetto                     | AGGIORNAMENTO DELL'AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE PER MODIFICA NON SOSTANZIALE EX ART.6 DPR 59/2013 DELLA DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 1596 DEL 28/03/2023 - DITTA B.C.M. DI BALLOTTA FABIO. ATTIVITÀ: FABBRICAZIONE STRUTTURE METALLICHE E CARPENTERIA SVOLTA IN COMUNE DI PIACENZA (PC), STRADA ORSINA N. 7-7/A |
| Proposta                    | n. PDET-AMB-2024-184 del 12/01/2024  |
| Struttura adottante         | Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Piacenza  |
| Dirigente adottante         | ANNA CALLEGARI   |

Questo giorno dodici GENNAIO 2024 presso la sede di Via XXI Aprile, il Responsabile del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Piacenza, ANNA CALLEGARI, determina quanto segue.

AGGIORNAMENTO DELL'AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE PER MODIFICA NON SOSTANZIALE EX ART.6 DPR 59/2013 DELLA DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 1596 DEL 28/03/2023 - DITTA B.C.M. DI BALLOTTA FABIO

ATTIVITÀ: FABBRICAZIONE STRUTTURE METALLICHE E CARPENTERIA SVOLTA IN COMUNE DI PIACENZA (PC), STRADA ORSINA N. 7-7/A

### LA DIRIGENTE DEL SERVIZIO

#### Visti:

- la legge 7 agosto 1990, n. 241 recante "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi";
- la legge 26 ottobre 1995, n.447, recante "Legge quadro sull'inquinamento acustico";
- il Decreto Legislativo 7 marzo 2005, n. 82 "Codice dell'Amministrazione Digitale";
- Il Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n.152, recante "Norme in Materia Ambientale";
- il D.P.R. n. 59 del 13 marzo 2013 "Regolamento recante La disciplina dell'autorizzazione unica ambientale, e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti +non soggetti ad autorizzazione integrata ambientale, a norma dell'articolo 23 del D.L. 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla L. 4 aprile 2012, n. 35" che ha individuato la Provincia, salvo diversa indicazione regionale, quale Autorità Competente ai fini del rilascio, rinnovo e aggiornamento dell'Autorizzazione Unica Ambientale (A.U.A);
- la legge regionale n. 13 del 30 luglio 2015, "Riforma del sistema di governo regionale e locale e disposizioni su città metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni", con la quale la Regione Emilia Romagna ha riformato il sistema di governo territoriale (e le relative competenze) in coerenza con la Legge n. 56 del 7 aprile 2014, attribuendo le funzioni relative al rilascio delle autorizzazioni ambientali in capo alla Struttura (ora Servizio) Autorizzazione e Concessioni (S.A.C.) dell'Agenzia Regionale Prevenzioni, Ambiente ed Energia (ARPAE);
- il Decreto del Ministro delle Attività Produttive 18 aprile 2005, recante adeguamento alla disciplina comunitaria dei criteri di individuazione di piccole e medie imprese;
- il Decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 2010, n. 160, recante regolamento per la semplificazione e il riordino della disciplina dello sportello unico per le attività produttive;
- la circolare prot.49801/GAB del 07/11/2013 del Ministro dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, recante chiarimenti interpretativi, relativi alla disciplina dell'autorizzazione unica ambientale, nella fase di prima applicazione del Decreto del Presidente della Repubblica 13 Marzo 2013, n. 59;
- Il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 8 maggio 2015 di adozione del modello semplificato e unificato per la richiesta di autorizzazione unica ambientale – AUA, pubblicato in Gazzetta Ufficiale Serie Generale n.149 del 30-6-2015 - Supplemento Ordinario n. 35;
- la L.R. 21 aprile 1999, n. 3 "Riforma del sistema regionale e locale";
- la Delibera della Giunta Regionale n. 2236/2009 e s.m.i.;
- la D.G.R. n. 2204 del 21/12/2015 della Regione Emilia Romagna, di approvazione del modello per la richiesta di autorizzazione unica ambientale (AUA) per l'Emilia Romagna (DPR 59/2013 e DPCM 08/05/2015);
- la Deliberazione della Giunta Regionale del 11.4.2017, n. 115 con la quale è stato approvato il Piano Aria Integrato Regionale (PAIR 2020) di cui al D.Lgs. n. 155/2010;
- la Delibera della Giunta Regione Emilia Romagna n. 527 del 03/04/2023 con cui è stato adottato il PAIR 2030;

**Premesso che**, con Determinazione Dirigenziale n. 1596 del 28/03/2023, è stata adottata l'Autorizzazione Unica Ambientale, rilasciata dal SUAP del Comune di Piacenza con Provvedimento conclusivo prot. n. 48560 del 13/04/2023, per l'attività di "fabbricazione strutture metalliche e carpenteria" svolta dalla ditta B.C.M. DI BALLOTTA FABIO (C.F. 01416780334) nello stabilimento sito in Piacenza (PC), Strada Orsina n. 7-7/A, comprendente il seguente titolo in materia ambientale:

- autorizzazione ad effettuare le emissioni in atmosfera ai sensi dell'art.269 del D.Lgs. 152/06;

#### Viste:

- la comunicazione di modifica non sostanziale dell'Autorizzazione Unica Ambientale sopra richiamata presentata, tramite portale della Regione Emilia Romagna, dalla ditta B.C.M. DI BALLOTTA FABIO (C.F. 01416780334) in data 22/11/2023 e acquisita agli atti di questa Agenzia con prot. n. 198762;
- la comunicazione di avvio del procedimento ex art. 7 della L. 241/90, inviata con nota prot. n. 207054 del 5/12/2023, con la quale è stata altresì trasmessa la comunicazione di modifica non sostanziale agli enti interessati;

**Richiamata** la prescrizione di cui al punto 2. lettera bb) del dispositivo della D.D. n. 1596 del 28/03/2023:

- *“Qualora in fase di analisi di messa a regime si rilevi che, pur nel rispetto del valore di portata massimo imposto in autorizzazione, il valore assoluto della differenza tra la portata autorizzata e quella misurata sia superiore al 35% del valore autorizzato, il Gestore deve inviare i risultati dei rilievi corredati di una relazione che descriva le misure che intende adottare ai fini dell’allineamento ai valori di Portata autorizzati ed eseguire nuovi rilievi nelle condizioni di esercizio più gravose. In alternativa, deve inviare una relazione a dimostrazione che gli impianti di aspirazione siano comunque correttamente dimensionati per l’attività per cui sono stati installati in termini di efficienza di captazione ed estrazione dei flussi d’aria inquinata sviluppati dal processo. Resta fermo l’obbligo da parte del gestore di attivare le procedure per la modifica dell’autorizzazione in vigore, qualora necessario”;*

**Rilevato** che dall’istruttoria condotta dall’Unità “Emissioni in atmosfera” di questo Servizio per la matrice emissioni in atmosfera (rif. Attività n. 5 del 9/01/2024 Sinadoc 40436/2023), risulta che:

- la modifica riguarda la riduzione della portata massima di E1 ed E2, per effetto dell’esito dei monitoraggi di messa a regime, condotti nelle condizioni di esercizio più gravose;
- la portata riscontrata garantisce, comunque, una velocità di captazione degli inquinanti superiore a 0,5 m/s, scongiurando la formazione di emissioni diffuse;
- la ditta riferisce, altresì, di aver installato serrande per interrompere il flusso di captazione presso le postazioni non utilizzate;
- la nuova portata massima di E1 ed E2 sarà, quindi, pari a 2600 Nm<sup>3</sup>/h;

**Considerato che** il Comune di Piacenza, con nota prot. n. 173781 del 19/12/2023 (acquisita al prot. Arpae n. 215561), ha espresso parere favorevole alla modifica non sostanziale avanzata dalla ditta B.C.M. DI BALLOTTA FABIO, nel rispetto della prescrizione già espressa nel precedente parere prot. n. 21458 del 16/02/2023 (prot. Arpae n. 28564): *“i punti di emissione denominati E1, E2 ed E3 dovranno avere un’altezza dal suolo pari ad almeno m. 8.00, come dichiarato dalla Ditta in istanza”;*

**Verificato**, in relazione alle risultanze dell’istruttoria condotta sulla base della documentazione presentata, che la modifica che la ditta ha comunicato di voler introdurre è da considerarsi, a norma di quanto previsto dall’art. 6 del DPR n. 59/2013, come “non sostanziale”;

**Ritenuto**, in relazione alle risultanze dell’istruttoria, che sussistano i presupposti di fatto e giuridici per procedere all’aggiornamento dell’Autorizzazione Unica Ambientale richiesto dalla ditta in oggetto;

**Richiamati** gli atti di indirizzo e regolamentari emanati dalla Regione Emilia Romagna nelle materie relative alle autorizzazioni/comunicazioni comprese in A.U.A.;

**Dato atto** che, sulla base delle attribuzioni conferite con le Deliberazioni del Direttore Generale di Arpae nn. 70/2018, 78/2020, 103/2020 e 39/2021 alla sottoscritta responsabile del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Piacenza compete l’adozione del presente provvedimento amministrativo;

**Dichiarato** che non sussistono situazioni di conflitto d’interessi relativamente al procedimento amministrativo in oggetto, ai sensi di quanto previsto dall’art.6-bis della Legge 7 agosto 1990, n.241;

**Su proposta** del Responsabile del Procedimento

#### DETERMINA

per quanto indicato in narrativa

- di modificare, aggiornandola** ai sensi dell’art. 6 del D.P.R. n. 59/2013, l’Autorizzazione Unica Ambientale adottata con Determinazione Dirigenziale n. 1596 del 28/03/2023, e rilasciata con Provvedimento conclusivo del SUAP del Comune di Piacenza prot. n. 48560 del 13/04/2023, alla ditta B.C.M. DI BALLOTTA FABIO (C.F. 01416780334), avente sede legale in Piacenza, Strada Orsina n. 7-7/A, per l’attività di *“fabbricazione strutture metalliche e carpenteria”* svolta nello stabilimento sito in comune di Piacenza, Strada Orsina n. 7-7/A, **sostituendo** i seguenti limiti fissati per E1 ed E2, di cui al punto 2. del dispositivo:

#### EMISSIONE N. E1 SALDATURA (3 POSTAZIONI)

|  |      |                     |
|--|------|---------------------|
| Portata massima                                  | 7200 | Nm <sup>3</sup> /h  |
| Durata massima giornaliera                       | 8    | h/g                 |
| Durata massima annua                             | 280  | gg/anno             |
| Altezza minima                                   | 8    | m                   |
| Concentrazione massima ammessa di inquinanti:    |      |                     |
| Polveri  | 10   | mg/ Nm <sup>3</sup> |
| Ossidi di azoto (espressi come NO <sub>2</sub> ) | 5    | mg/ Nm <sup>3</sup> |
| Monossido di carbonio (CO)                       | 10   | mg/ Nm <sup>3</sup> |

Sistema di abbattimento:

**EMISSIONE N. E2 SALDATURA (2 POSTAZIONI)**

|  |      |                     |
|--|------|---------------------|
| Portata massima                                  | 7200 | Nm <sup>3</sup> /h  |
| Durata massima giornaliera                       | 8    | h/g                 |
| Durata massima annua                             | 280  | gg/anno             |
| Altezza minima                                   | 8    | m                   |
| Concentrazione massima<br>ammessa di inquinanti: |      |                     |
| Polveri  | 10   | mg/ Nm <sup>3</sup> |
| Ossidi di azoto (espressi come NO <sub>2</sub> ) | 5    | mg/ Nm <sup>3</sup> |
| Monossido di carbonio (CO)                       | 10   | mg/ Nm <sup>3</sup> |
| Sistema di abbattimento:                         |      |                     |

con quelli di seguito riportati:

**EMISSIONE N. E1 SALDATURA (3 POSTAZIONI)**

|  |             |                         |
|--|-------------|-------------------------|
| <b>Portata massima</b>                           | <b>2600</b> | <b>Nm<sup>3</sup>/h</b> |
| Durata massima giornaliera                       | 8           | h/g                     |
| Durata massima annua                             | 280         | gg/anno                 |
| Altezza minima                                   | 8           | m                       |
| Concentrazione massima<br>ammessa di inquinanti: |             |                         |
| Polveri  | 10          | mg/ Nm <sup>3</sup>     |
| Ossidi di azoto (espressi come NO <sub>2</sub> ) | 5           | mg/ Nm <sup>3</sup>     |
| Monossido di carbonio (CO)                       | 10          | mg/ Nm <sup>3</sup>     |
| Sistema di abbattimento:                         |             |                         |

**EMISSIONE N. E2 SALDATURA (2 POSTAZIONI)**

|  |             |                         |
|--|-------------|-------------------------|
| <b>Portata massima</b>                           | <b>2600</b> | <b>Nm<sup>3</sup>/h</b> |
| Durata massima giornaliera                       | 8           | h/g                     |
| Durata massima annua                             | 280         | gg/anno                 |
| Altezza minima                                   | 8           | m                       |
| Concentrazione massima<br>ammessa di inquinanti: |             |                         |
| Polveri  | 10          | mg/ Nm <sup>3</sup>     |
| Ossidi di azoto (espressi come NO <sub>2</sub> ) | 5           | mg/ Nm <sup>3</sup>     |
| Monossido di carbonio (CO)                       | 10          | mg/ Nm <sup>3</sup>     |
| Sistema di abbattimento:                         |             |                         |

**2. di dare atto che:**

- resta salvo quant'altro in precedenza autorizzato e disposto con atto di AUA D.D. n. 1596 del 28/03/2023 (poi ricompreso nel Provvedimento conclusivo del SUAP del Comune di Piacenza prot. n. 48560 del 13/04/2023) e non oggetto di variazione con il presente provvedimento;
- il presente atto viene trasmesso al S.U.A.P. del Comune di Piacenza per l'aggiornamento del provvedimento conclusivo che dovrà essere inviato, oltre che all'Autorità Competente, a tutti i soggetti coinvolti nel procedimento anche ai fini delle attività di controllo;
- ai sensi e per gli effetti dell'art. 6, comma 1 del DPR n. 59/2013, tale aggiornamento non incide sulla durata dell'Autorizzazione Unica Ambientale, che rimane fissata in quindici (15) anni dalla data del rilascio del titolo abilitativo da parte dello Sportello Unico del Comune di Piacenza prot. n. 48560 del 13/04/2023;
- il titolo abilitativo è rilasciato dal S.U.A.P., ai soli fini del rispetto delle leggi in materia di tutela dell'ambiente, dall'inquinamento, fatti salvi i diritti di terzi e le eventuali autorizzazioni, concessioni, nulla osta, compresi i titoli di godimento, i titoli edilizi e urbanistici, e quant'altro necessario previsti dalla legge per il caso di specie;
- sono fatte salve le autorizzazioni e le prescrizioni stabilite da altre normative il cui rilascio compete ad altri Enti ed Organismi, nonché le disposizioni e le direttive vigenti per quanto non previsto dal presente atto, con particolare riguardo agli aspetti di carattere igienico - sanitario, di prevenzione e di sicurezza e tutela dei lavoratori nell'ambito dei luoghi di lavoro;
- sono fatti salvi eventuali specifici e motivati interventi più restrittivi o integrativi da parte dell'autorità sanitaria ai sensi degli articoli 216 e 217 del T.U.L.S. approvato con R.D. 27 luglio 1934 n. 1265;
- resta fermo quanto disposto dal D.Lgs. n. 152/2006 e s.m.i. e qui non espressamente richiamato;

- l'autorità competente può imporre il rinnovo dell'autorizzazione, o la revisione delle prescrizioni contenute nella stessa, anche prima della scadenza, nei casi previsti dall'art. 5, comma 5 del D.P.R.59/2013;
- l'inosservanza delle prescrizioni autorizzative comporta l'applicazione delle sanzioni previste dalla specifica norma di settore per la quale viene rilasciato l'atto;
- il presente provvedimento viene redatto in originale "formato elettronico", sottoscritto con firma digitale secondo quanto previsto dal D. Lgs. 82/2005 e ss.mm.ii..

### 3. di rendere noto che:

- la responsabile del procedimento è la dott.ssa Angela Iaria titolare dell'incarico di funzione Unità organizzativa "AUA – Autorizzazioni Settoriali ed Energia" - del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di ARPAE sede di Piacenza;
- il titolare del trattamento dei dati personali forniti dall'interessato è il Direttore Generale di ARPAE Emilia-Romagna, con sede in Bologna, via Po n° 5 ed il responsabile del trattamento dei medesimi dati è la sottoscritta Dirigente Responsabile del Servizio Autorizzazioni e Concessioni dell'ARPAE di Piacenza;
- ai fini degli adempimenti in materia di trasparenza, per il presente provvedimento autorizzativo si provvederà alla pubblicazione ai sensi del vigente Piano Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO) 2023 - 2025 di ARPAE (sottosezione "Rischi corruttivi e trasparenza");
- il procedimento amministrativo sotteso al presente provvedimento è oggetto di misure di contrasto ai fini della prevenzione della corruzione, ai sensi e per gli effetti di cui alla Legge n. 190/2012 e del vigente Piano Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO) 2023 - 2025 di ARPAE (sottosezione "Rischi corruttivi e trasparenza").

**AVVERSO** al presente provvedimento amministrativo è possibile proporre ricorso giurisdizionale innanzi al competente Tribunale Amministrativo Regionale, entro sessanta giorni o ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro centoventi giorni, dalla data di notifica.

La Dirigente

Dott.ssa Anna Callegari

*DOCUMENTO FIRMATO DIGITALMENTE*

*AI SENSI DELL'ART. 21 DEL D.LGS. N. 82/2005 S.M.I.*

**SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.**